

Riunione del 22 novembre 2007

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Thomas Martone

CAF/7/07 – Appello dell'Associazione sportiva Dilettantistica Punto Sassari Volley avverso la decisione della Commissione Tesseramento Atleti del 12/10/2007 relativa alla richiesta di scioglimento coattivo del vincolo dall'atleta Carboni Maura

Con appello ritualmente proposto l'Associazione Sportiva Dilettantistica Punto Volley Sassari, difesa dall'Avv. Matteo Tedde, impugnava il provvedimento in epigrafe, con il quale si concedeva lo scioglimento del vincolo previo pagamento di un indennizzo pari ad € 3.000,00.

L'appellante deduceva infatti:

- la errata valutazione del primo giudice, che avrebbe posto a base della decisione la non accertata possibilità per l'atleta di giocare in serie B con altro sodalizio (ovvero con la Pall. Sassari 2001, rimasta peraltro estranea al procedimento)
- la contraddittorietà della motivazione, che non avrebbe tenuto nel giusto conto il merito della odierna ricorrente riguardo alla crescita tecnica dell'atleta
- la mancata valutazione del comportamento dell'atleta e delle precedenti proposte economiche transattive - maggiori di quanto in ultimo liquidato a titolo di indennizzo -
- la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la CTA avrebbe imposto il tesseramento con il nuovo sodalizio.

All'udienza del 22 Novembre veniva concesso alle parti termine di dieci giorni per il deposito di note e/o documenti.

A scioglimento della riserva, stante il mancato bonario componimento della controversia, la CAF rileva come non uno degli argomenti posti a base dell'impugnazione possa trovare accoglimento.

La CTA, infatti, ha individuato la ragione unica dell'accoglimento del ricorso nella possibilità per l'atleta Carboni di conseguire una crescita tecnica tesserandosi con il sodalizio Pallavolo Sassari 2001. Essendo tale motivo ricompreso fra quelli che consentono la pronuncia di scioglimento coattivo del vincolo, con la propria decisione il primo giudice non ha fatto altro che applicare le vigenti normative confortate dalle numerose similari decisioni.

Dichiarato quindi il diritto allo scioglimento, con l'impugnato provvedimento è stato riconosciuto il pari diritto della società appellante ad ottenere un indennizzo che è stato quantificato nella misura di € 3.000,00. In relazione a tale specifico punto, l'appellante si limita ad evidenziare che l'atleta, prima di dare corso al ricorso giudiziale, aveva proposto il pagamento a detto titolo dell'importo di € 4.000,00.

Tale circostanza non può però assurgere né ad elemento di valutazione né ad atto di riconoscimento di debito.

Poiché la società appellante non ha prodotto altre prove nei due gradi di giudizio, questa Commissione ritiene di non potersi discostare dalla valutazione discrezionale operata della Commissione Tesseramento Atleti che appare congrua e proporzionata anche in rapporto alle precedenti similari decisioni.

Per quanto riguarda infine l'ultimo punto circa il difetto di "ultrapetizione", va rilevato come l'autorizzazione al tesseramento in favore della società Pal. Sassari 2001 non incida in alcun modo sull'oggetto del giudizio riguardante lo svincolo ed il pagamento dell'indennizzo; pertanto la mera indicazione nel dispositivo della sentenza non può costituire causa di nullità o annullabilità dell'intero provvedimento, dovendo la stessa considerarsi come "enunciazione di un fatto" non avente natura decisionale, stante la necessaria richiesta dell'atleta per un nuovo tesseramento.

P.Q.M.

La C.A.F. respinge l'appello, disponendo di incamerare la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 14.12.2007